



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO
PALERMO PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO
TRIESTE VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
AGRIGENTO BOLOGNA I GENOVA MILANO I MONZA-
BRIANZA ROMA I ROMA III TORINO II

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
BARI CROTONE FORLI' LIVORNO MILANO II NAPOLI NOVARA
PERUGIA TORINO I TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA

e, p.c. AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

ROMA

OGGETTO: Indirizzi per l'attuazione della direttiva del Ministro recante "Rafforzamento e coordinamento delle attività delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale".

1. Contesto e obiettivi

Il Ministro dell'interno, con direttiva del 14 febbraio scorso, ha delineato alcuni obiettivi di carattere generale cui il sistema di riconoscimento della protezione internazionale dovrebbe tendere in ragione delle interrelazioni con ulteriori campi di attività pubbliche, anch'esse cruciali e correlate al costante *trend* dei flussi migratori.



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

A tale riguardo, nell'atto citato, si è fatto riferimento ai nessi tra le procedure di riconoscimento della protezione internazionale ed il sistema di accoglienza, atteso che la permanenza del richiedente nell'ambito di tale sistema è legata alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Si è rilevato, inoltre, come le attività dei Collegi territoriali e della Commissione nazionale, con riguardo, rispettivamente, all'applicazione delle cause di esclusione ed ai procedimenti di revoca e cessazione della protezione internazionale già riconosciuta, possano avere un impatto diretto sulla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dopo tali premesse, la direttiva del Ministro dell'interno enumera gli obiettivi da perseguire nella logica più complessiva del sistema articolato descritto, che possono essere così riassunti:

1. sensibile incremento delle **decisioni delle Commissioni e Sezioni territoriali**, già nelle more dell'attuazione del piano strategico di rafforzamento del sistema di riconoscimento della protezione internazionale, disposto con misure di carattere legislativo e amministrativo, di cui si darà conto analiticamente nel proseguo della presente nota;
2. **applicazione rigorosa delle clausole di esclusione dalla protezione internazionale**, nonché delle norme in materia di **revoca e cessazione della protezione riconosciuta**, tenendo conto della giurisprudenza delle corti superiori a livello internazionale, europeo e nazionale;
3. i **Presidenti dei collegi con incarico non esclusivo** dovranno assicurare la piena funzionalità degli organismi in questione, in coerenza all'evidenziata esigenza di incremento delle attività decisionali;
4. i Prefetti competenti per territorio sono chiamati a verificare le esigenze delle Commissioni e Sezioni per quel che concerne **l'adeguata presenza di personale amministrativo di supporto** e provvedere ad integrarlo prontamente se del caso, anche alla luce delle recenti e prossime assunzioni di assistenti amministrativi e informatici e di funzionari amministrativi destinati agli uffici territoriali;
5. i Prefetti dovrebbero altresì provvedere tempestivamente alle **esigenze logistiche** di Commissioni e Sezioni, anche derivanti dall'incremento di personale.

Sotto il profilo procedurale e metodologico, la direttiva, nel richiamare la peculiare autonomia valutativa che l'ordinamento riconosce alle Commissioni ed alle Sezioni territoriali, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 25 del 2008:

a) affida alla Commissione nazionale il compito di indicare misure adeguate al perseguimento degli obiettivi suddetti, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto provvedimento legislativo;



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

b) individua il monitoraggio periodico e il confronto costante tra gli attori del sistema quali modalità attuative dei percorsi stabiliti.

In relazione al contesto sopra delineato, si prospettano di seguito gli interventi in corso di esecuzione per il rafforzamento delle strutture delle Commissioni e Sezioni territoriali e gli strumenti concreti da adottare per perseguire gli obiettivi indicati.

2. Rafforzamento dell'organico

Come noto, è in corso di attuazione un complesso organico di iniziative, a carattere normativo e di natura amministrativa, allo scopo di conseguire un congruo incremento del contingente dei funzionari istruttori e del personale con funzioni di supporto amministrativo, così rispondendo all'esigenza di rafforzamento dei Collegi, in funzione dell'efficace svolgimento delle relative attività.

Per ciò che riguarda l'incremento dei funzionari istruttori, la l. n. 213 del 2023 ha autorizzato il Ministero dell'interno a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, 118 unità di funzionari, proprio al fine di corrispondere alle maggiori esigenze delle Commissioni territoriali e delle loro Sezioni. Tra questi, i primi 14 funzionari hanno già assunto servizio lo scorso 19 febbraio (10 assegnati ai Collegi e 2 assegnati alla Commissione Nazionale).

Per altro verso, la legge di ratifica del Protocollo stipulato dal nostro Paese con la Repubblica di Albania (Legge 21 febbraio 2024, n. 14), per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, prevede l'assunzione di un ulteriore contingente di 45 funzionari, per far fronte alle necessità connesse all'attuazione dello stesso Protocollo.

Gli attuali 240 funzionari istruttori verranno dunque incrementati di 163 unità, per raggiungere un **totale di 403 addetti** (inferiore di sole 14 unità rispetto al massimo storico del contingente del personale in questione, registrato nel 2019, con 417 funzionari).

Per quanto concerne l'incremento di unità di personale con funzioni di supporto amministrativo, nell'ambito del Programma Nazionale FAMI sono in fase di espletamento le procedure selettive per l'individuazione di 70 esperti amministrativi da destinare, per un periodo di tre anni, alle Commissioni territoriali e alla Commissione nazionale, quale personale di supporto alle attività amministrative degli stessi collegi.

Inoltre, è previsto il supporto di **EUAA** mediante il dislocamento, calendarizzato per il mese di aprile, di **20 unità di personale** con funzioni amministrative, presso alcuni Collegi, a seguito di apposito emendamento al Piano Operativo 2022-2024 per l'Italia, in via di stipulazione con la predetta Agenzia.

Infine, un congruo numero di **assistenti amministrativi**, provenienti dalla prossima e imminente tornata di assunzioni, verrà assegnato ai Collegi territoriali, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

Le SS.LL. saranno previamente informate sul numero degli addetti assegnati alle rispettive sedi e sui tempi di effettiva assunzione di servizio, in modo tale da consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative.

3. Incremento delle decisioni

In conformità agli argomenti esaminati nel corso degli incontri tenuti nelle scorse settimane, si ritiene che un notevole incremento del numero di decisioni adottate possa essere conseguito con l'attivazione di moduli organizzativi del lavoro più funzionali rispetto all'obiettivo.

In particolare, appare necessario:

1. assumere, quale cardine dell'ordinario lavoro nei collegi, un **canone di concentrazione**, ovvero la stretta consequenzialità temporale, nel corso della giornata, o con slittamento massimo alla giornata successiva, dell'audizione, della decisione collegiale, del caricamento e della firma digitale su Vesta.net; tale principio può essere adottato, ovviamente, solo nei casi di ordinarietà ed infatti, per le fattispecie che necessitano di approfondimento si potrà (*rectius* si dovrà) procedere a nuovi incombenti istruttori e, se del caso, ad ulteriori audizioni;
2. considerare conclusa la procedura solo **dopo la firma digitale**, poiché la dilazione temporale tra la decisione assunta in seduta collegiale e la sottoscrizione del provvedimento genera frequentemente la formazione di arretrato ed inefficienze, anche sotto il profilo della qualità delle decisioni.

La contestualità delle diverse fasi della procedura e l'incremento delle decisioni potrà determinare l'esigenza di un'intensificazione delle sedute del collegio, la cui valutazione è demandata alle SS.LL., tenendo conto che è possibile garantire, da parte di questa Commissione nazionale, previa richiesta, la sostenibilità finanziaria, purché sia rispettato il principio della corresponsione di un solo gettone giornaliero per componente dell'organismo, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Sotto tale profilo, si confida inoltre nella disponibilità, dei Presidenti delle Sezioni, con funzione non esclusiva, a garantire il maggior numero possibile di sedute collegiali, così come specificamente richiesto con la direttiva in oggetto.

4. Strumenti per la semplificazione dei provvedimenti

L'obiettivo dell'incremento delle decisioni deve essere attuato mediante l'uso di idonei strumenti operativi di semplificazione, correlati strettamente ai percorsi formativi ed alla condivisione degli orientamenti giurisprudenziali e delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti.



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

Questa Commissione, con il supporto di UNHCR e di EUAA, ha introdotto alcuni strumenti che mirano a semplificare in maniera uniforme l'audizione e la fase decisoria, nel rispetto delle garanzie procedurali e della qualità del percorso decisionale.

In particolare, con la collaborazione di UNHCR, sono stati elaborati strumenti per la semplificazione dell'esame delle domande di protezione internazionale da applicare a casi non complessi e con *claim* omogenei dal punto di vista delle motivazioni poste a base della domanda stessa.

Per quanto riguarda i richiedenti di origine **egiziana**, tra le nazionalità più ricorrenti tra i richiedenti asilo, sono state predisposte **schede guida**, che si allegano (All. n.1, 1.1. e 1.2.), per le interviste, per le COI e per i modelli di provvedimento, relative a domande che si fondano su vicende di faida tra famiglie. Sono inoltre in corso ulteriori attività di analisi e di predisposizione di strumenti di semplificazione concernenti casi ricorrenti correlati a diverse nazionalità di richiedenti protezione.

Anche l'attività dell'**Unità qualità** per l'anno in corso è finalizzata ad individuare ulteriori strumenti per agevolare la trattazione delle istanze, fornire vademecum e linee guida aggiornate; peraltro come si desume dall'allegata scheda (All. n. 2), sono stati già predisposti e diffusi strumenti di supporto alle attività dei Collegi, in corso di aggiornamento, finalizzati, tra l'altro, alla formazione del fascicolo per l'audizione e alla verifica del rispetto della tempistica.

A tale ultimo riguardo, si fa presente che è in corso di ultimazione il percorso di revisione dei modelli di decisione caricati su Vesta.net, anche con l'ausilio di alcune Commissioni territoriali. Si tratta di strumenti ben calibrati, il cui corretto utilizzo, mediato dalla necessaria individualizzazione del caso, consente senz'altro di coniugare virtuosamente la semplificazione con il raggiungimento di elevati *standard* qualitativi.

5. Applicazione rigorosa delle cause di esclusione e dei motivi di revoca e cessazione della protezione internazionale.

La direttiva richiama come obiettivo l'esigenza di un'applicazione rigorosa delle cause di esclusione e dei motivi di revoca e di cessazione. Più in generale, occorre che la complessiva attività decisionale, sia pure nell'ambito della richiamata autonomia di ciascun collegio, si sviluppi in conformità ai canoni affermati nella giurisprudenza delle corti superiori internazionali, europee e nazionali, nonché alla prassi consolidata seguita nell'ambito dell'Unione Europea, in linea con la necessità di convergenza che si pone alla base della costituzione e dello sviluppo del Sistema Comune Europeo dell'Asilo.

Nella suddetta prospettiva, un punto di forza per l'uniformità delle decisioni è costituito dalla conoscenza e dal richiamo dei principi provenienti dalla giurisprudenza nazionale, europea e internazionale.



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

In tale ottica, nell'auspicio di costituire un comune terreno di confronto anche con gli ulteriori soggetti che prendono parte al complesso procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, è in corso di progettazione un'iniziativa editoriale che si propone di esporre in modo imparziale e tendenzialmente completo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, delle giurisdizioni nazionali guida europee in materia, della Corte di Cassazione e dei giudici di merito.

Sempre al fine di garantire una convergenza nelle decisioni, è opportuno che si condividano le *Country guidance* elaborate e validate da EUAA, così come i casi guida vigenti nella giurisprudenza europea. I documenti in questione non sono vincolanti rispetto all'autonomia decisionale dei Collegi territoriali e tuttavia costituiscono, per il metodo adottato, l'autorevolezza degli autori ed il merito delle questioni, un imprescindibile parametro di raffronto. Con separata comunicazione, l'unità COI provvederà ad inoltrare una scheda apposita, concernente i riferimenti per il pronto reperimento dei documenti sopra citati.

Di capitale importanza è poi il **programma della formazione**, cui la Commissione nazionale ha sempre attribuito un valore peculiare e che può contare sul sistema scientifico messo a punto e continuamente aggiornato da EUAA, che ha dato la più ampia e fattiva disponibilità a sostenere l'impegno italiano nell'attuale contingenza. Nel fare riserva di comunicare prontamente il programma complessivo di formazione per il 2024, che sarà sostenuto come sempre anche da UNHCR, si allega una scheda sintetica (All. n. 3) sull'attività formativa in corso per i funzionari istruttori entrati in servizio lo scorso 19 febbraio.

6. Ulteriori interventi di supporto

La direttiva del signor Ministro, come riferito *supra*, è rivolta anche ai Prefetti delle province ove hanno sede le Commissioni e le Sezioni territoriali, in considerazione del fatto che, a mente dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008, le Prefetture hanno l'onere di fornire il necessario supporto organizzativo e logistico ai collegi decisionali.

Nel suddetto contesto, i Prefetti sono chiamati, tra l'altro, a garantire la continuità di presenza dei **Presidenti dei collegi con incarico non esclusivo**, per assicurare la piena funzionalità degli organismi in questione, a verificare le esigenze delle Commissioni e Sezioni per quel che concerne l'**adeguata presenza di personale amministrativo di supporto**, ed a provvedere tempestivamente alle **esigenze logistiche** degli uffici in questione, anche derivanti dall'incremento di personale.

Al riguardo le SS.LL. vorranno assicurare la massima disponibilità collaborativa ai signori Prefetti, al fine del più efficace espletamento delle attività richiamate nella direttiva.

Per ciò che attiene alle esigenze logistiche, in disparte le iniziative di carattere urgente, derivanti dalla **necessità di rendere immediatamente operative le nuove risorse** che saranno dislocate nei prossimi mesi, appare opportuno definire un quadro di più ampio respiro



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

finalizzato al reperimento a regime di immobili funzionali e dignitosi nei quali stabilizzare l'operatività dei Collegi e degli uffici di supporto.

In proposito, si allega l'unita scheda predisposta dall'Agenzia del demanio (All. n. 4) che si prega di voler compilare e restituire, a fini conoscitivi, esclusivamente per gli uffici che non dispongano attualmente di collocazione logistica adeguata.

7. Modelli di *governance* e rapporti tra Commissione e Sezione

L'attuale contingenza e la necessità di applicare uniformemente gli indirizzi derivanti dalla direttiva in commento rendono opportuna anche una messa a punto dei modelli organizzativi, in specie con riferimento ai rapporti tra Commissione e relative Sezioni.

Al riguardo, partendo dalla considerazione dell'inclusione della Sezione nella complessiva articolazione della Commissione, e ferma restando l'indipendenza di giudizio e valutazione dei singoli casi, salvaguardata dall'art. 4, comma 3-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008, appare opportuno che il Presidente di quest'ultimo Collegio espleti una generale funzione di coordinamento, d'intesa con i Presidenti di Sezione, finalizzata ad un omogeneo conseguimento degli obiettivi perseguiti. In questo senso, anche con periodiche conferenze dei Presidenti, si potrebbero assumere idonei orientamenti procedurali e di merito tali da evitare discrasie ed inefficienze.

Inoltre, nello specifico settore della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, il Presidente di Commissione dovrebbe svolgere analoga funzione di coordinamento, sempre d'intesa con l'omologo di Sezione, nel caso in cui i due uffici abbiano sede nel medesimo immobile.

Nell'ipotesi in cui, invece, la Sezione abbia sede in immobile diverso, il Presidente di Sezione potrà in essere in modo maggiormente autonomo la propria funzione di *management* delle risorse, pur nel quadro di generale coordinamento che il Presidente della Commissione dovrebbe comunque espletare per le finalità sopra chiarite.

L'adozione standardizzata di un modello organizzativo come quello descritto, che conduca dalla Commissione nazionale, mediante l'attivazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, alle Commissioni territoriali e, per il tramite del coordinamento delle Commissioni territoriali, alle relative Sezioni, oltre ad essere coerente con il disegno organizzativo desumibile dall'ordito normativo, pare essere il più idoneo a conseguire i rilevanti obiettivi che il sistema del riconoscimento della protezione internazionale deve perseguire.

8. Conclusioni

Così come richiesto dalla direttiva del Ministro dell'interno, il percorso attuativo degli obiettivi prefissati sarà costantemente seguito attraverso un **monitoraggio settimanale** in grado di restituire informazioni oggettive sull'andamento generale del sistema e dei singoli Collegi.



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

Proseguendo in un percorso di **aperto confronto**, avviato fin dalla riunione del 18 gennaio scorso, sempre in linea con quanto indicato dal signor Ministro, ogni successivo passaggio delle iniziative in corso sarà oggetto di interlocuzione bilaterale con le SS.LL., nonché di incontri plenari, in videoconferenza o in presenza, allo scopo di proseguire nell'azione di miglioramento del sistema in modo condiviso e determinato.

Nel confidare nella consueta e costruttiva collaborazione, nell'interesse dell'Amministrazione, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o osservazione.

IL PRESIDENTE

Fabrizio Gallo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Gallo', written over the printed name.

**SCHEDA PER IL COLLOQUIO
(STRUMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA RACCOLTA DI ELEMENTI RILEVANTI)**

Paese di origine: EGITTO
Argomento: FAIDA/VENDETTA

Questo documento può essere utilizzato come guida per la raccolta di elementi rilevanti ai fini delle valutazioni sulla protezione internazionale, e richiede l'impiego delle tecniche di intervista già in uso ai funzionari istruttori. In particolare, si raccomanda – come di consueto – di raccogliere tutti gli elementi rilevanti in cooperazione con il richiedente, e di sottoporre a quest'ultimo le contraddizioni o lacune eventualmente emerse perché possano essere illustrate, ove possibile.

Argomento	Elementi su cui raccogliere informazioni	Principali indicazioni emerse dalle COI (per informazioni esautive si rimanda alla scheda COI)	Rif. COI
<p>1. Motivi per i quali il richiedente ha lasciato il paese e ragioni per le quali non intende farvi ritorno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eventi verificatisi nel paese di origine che hanno condotto il richiedente a lasciarlo • Eventi eventualmente verificatisi successivamente che costituiscono motivo di timore in caso di rimpatrio • Timore in caso di rimpatrio 	<ul style="list-style-type: none"> • La vendetta di sangue si riferisce solitamente a una situazione in cui un membro di una famiglia o di un clan è stato ucciso e la famiglia della vittima si vendica uccidendo l'assassino o eventualmente un altro membro della famiglia o del clan. • La vendetta di sangue è legata al concetto di onore e può essere vista come un dovere da compiere per non gettare vergogna sulla famiglia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finnish Immigration Service, <i>Blood Feud in Egypt</i>, 6 maggio 2022, https://coi.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%22Egypt%22 (visitato l'11 luglio 2023) • ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): <i>Anfragebeantwortung zu Ägypten: Blutrache: Verbreitung, Intervention der Behörden</i> [a-9681], 8 June 2016
<p>2. Motivo scatenante la faida/vendetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evento scatenante la faida/vendetta • Eventuale sviluppo del tempo della vicenda 	<ul style="list-style-type: none"> • Le ragioni della disputa originaria sono molteplici e possono risultare futili rispetto alle conseguenze. • Motivi comuni scatenanti la vendetta: lite terriera o altra lite sulla proprietà; offese all'onore; molestie sessuali; divisione politica; tensione etnica. • La disputa può protrarsi per molti anni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finnish Immigration Service, <i>Blood Feud in Egypt</i>, 6 maggio 2022, https://coi.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%22Egypt%22 (visitato l'11 luglio 2023) • ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): <i>Anfragebeantwortung zu Ägypten: Blutrache: Verbreitung, Intervention der Behörden</i> [a-9681], 8 June 2016

			<ul style="list-style-type: none"> • https://www.ecoi.net/en/document/1138358.html (visitato il 18 luglio 2023) • Netherlands Ministry of Foreign Affairs (Author): <i>Algemeen ambtsbericht Egypte</i>, November 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2068195/AA8-Egypte+FINAL+EXTERN.pdf (visitato il 19 luglio 2023), p. 72 ss.
<p>3. Informazioni in merito alla zona di origine del richiedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zona rurale/urbana • Presenza dello Stato (es. presenza di presidi di polizia/autorità preposte al controllo della sicurezza) • Esperienze dirette/indirette del richiedente asilo circa la possibilità di ottenere supporto da parte delle autorità' rispetto a problemi della vita quotidiana, NON correlati alle ragioni poste alla base della domanda 	<ul style="list-style-type: none"> • Il fenomeno della vendetta è stato associato alle aree in cui il controllo statale è debole. • Secondo diverse fonti, le faide di sangue sono presenti in modo particolare nell'Alto Egitto (Assiut, Minya, Sohag, Ben Suef, Qina, EL Fayumm), ma possono verificarsi anche nel resto del Paese. <p>NB a prescindere dalle vicende di faida o vendetta, per la valutazione di altri potenziali rischi legati alla situazione di (in)sicurezza, prestare particolare attenzione ad eventuale provenienza dalla zona del Nord del Sinai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finnish Immigration Service, <i>Blood Feud in Egypt</i>, 6 maggio 2022, https://coi.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%2EEgypt%22 (visitato il 11 luglio 2023) • ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): <i>Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayoum oder Kairo. Staatlicher Schutz [a-11407]</i>, 19 November 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html (visitato il 18 luglio 2023)
<p>4. Ritorsioni minacciate/subite dal richiedente e dai familiari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Violenze/minacce di violenza subite dal richiedente e/o dai familiari • Autori di tali violenze/minacce • Impatto della minaccia/violenza nella vita quotidiano del richiedente e/o dei familiari • In caso di mancate ripercussioni sui familiari, offrire la possibilità di spiegare quali situazioni hanno permesso alla famiglia di non subire conseguenze in ragione della faida/vendetta 	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo diverse fonti, la minaccia di vendetta spesso si estende non solo alla persona ritenuta responsabile del delitto, ma anche ad altri membri della sua famiglia. • La minaccia della vendetta di sangue è associata principalmente agli uomini, ma a volte può essere rivolta anche alle donne. • Talvolta le ritorsioni sono state rivolte anche ai bambini, ma le fonti suggeriscono che le ritorsioni contro i bambini sarebbero non convenzionali o proibite. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finnish Immigration Service, <i>Blood Feud in Egypt</i>, 6 maggio 2022, https://coi.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%2EEgypt%22 (visitato il 11 luglio 2023) • ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): <i>Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayoum oder Kairo. Staatlicher Schutz [a-11407]</i>, 19 November 2020

			<p>https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html (visitato il 18 luglio 2023).</p>
<p>5. Meccanismi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di meccanismi di risoluzione delle controversie nella zona di residenza/in cui la vicenda si è svolta • Conoscenza/esperienza del richiedente del funzionamento di tali meccanismi • Tentativi eventualmente effettuati di attivare tali meccanismi, incluse eventuali ragioni per cui ciò non è stato fatto 	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile cercare di risolvere una faida di sangue attraverso la mediazione di comitati. Tali strumenti sono diffusi in tutto l'Egitto, con una maggiore ricorrenza nelle zone dell'Alto Egitto. • Le mediazioni possono coinvolgere le autorità di sicurezza o essere facilitate da attori della società civile o da singoli individui • La mediazione prevede un rituale di scuse che può includere il pagamento del denaro insanguinato", o il fatto che l'assassino (o un membro della sua famiglia) indossino un sudario funebre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finnish Immigration Service, <i>Blood Feud in Egypt</i>, 6 maggio 2022, https://coi.euaa.europa.eu/search/results/#k=blood%20feud%20origin:%22Egypt%22 (visitato l' 11 luglio 2023) • ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): <i>Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayyum oder Kairo; Staatlicher Schutz [a-11407]</i>, 19 November 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html (visitato il 18 luglio 2023)
<p>6. Protezione dello Stato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tentativi effettuati da parte del richiedente per cercare la protezione dello Stato • (in caso di ripercussioni sui familiari) Tentativi effettuati da parte dei familiari per cercare la protezione dello Stato • Nel caso in cui la protezione del proprio Stato non sia stata cercata, ragioni per cui ciò non è stato fatto • Possibilità di ottenere protezione in futuro • Conoscenza di casi in cui altre persone si sono rivolte alle Autorità statali per ottenere protezione per problematiche simili alle sue 	<ul style="list-style-type: none"> • La cultura delle faide di sangue è più diffusa soprattutto nelle aree in cui il potere tribale è più forte e il controllo da parte del governo più debole. • Il sistema giudiziario formale può essere aggirato in alcuni casi di faide sanguinarie. • A volte le autorità nazionali sono coinvolte nei processi di mediazione, altre sono lasciate del tutto al di fuori. • Anche se un assassino viene punito in tribunale per il suo crimine, la famiglia della vittima può comunque cercare di vendicarsi uccidendo un membro della famiglia dell'assassino. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finnish Immigration Service, <i>Blood Feud in Egypt</i>, 6 maggio 2022, https://coi.euaa.europa.eu/search/results/#k=blood%20feud%20origin:%22Egypt%22 (visitato l' 11 luglio 2023) • ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): <i>Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayyum oder Kairo; Staatlicher Schutz [a-11407]</i>, 19 November 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html

			<ul style="list-style-type: none">• 983.html (visitato il 18 luglio 2023) ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): Anfragebeantwortung zu Ägypten: Blutrache: Verbreitung, Intervention der Behörden [a-9681], 8 June 2016 (visitato il 18 luglio 2023)
--	--	--	---

coll. 1.1.

Scheda COI – EGITTO FAIDA VENDETTA (aggiornata a dicembre 2023)

IL FENOMENO DELLA VENDETTA-CARATTERISTICHE

- La vendetta di sangue fa riferimento alla situazione in cui un membro di una famiglia o di un clan è stato ucciso e la famiglia di quest'ultimo si vendica uccidendo l'assassino o eventualmente un altro membro della famiglia o clan di appartenenza dell'assassino stesso.
- La vendetta di sangue è legata al concetto di onore e può essere vista come un dovere da compiere per non gettare vergogna sulla famiglia.
- Le ragioni della disputa originaria sono molteplici e possono riguardare questioni di lieve o futile entità, o vicende di maggiore rilievo. Alcuni esempi: dispute su terreni, proprietà o offese all'onore, molestie sessuali, divergenze politiche e tensioni etniche.
- Le vendette spesso si trascinano per anni e causano morti da ambo le parti.

La traduzione in italiano delle COI di seguito riportate è stata effettuata per agevolare una rapida fruizione, e non è da ritenersi ufficiale.

Finnish Immigration Service, *Blood Feud in Egypt*, 6 maggio 2022, <https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%22Egypt%22> (visitato l'11 luglio 2023) La vendetta di sangue si riferisce solitamente a una situazione in cui un membro di una famiglia o di un clan è stato ucciso e la famiglia si vendica uccidendo l'assassino o eventualmente un altro membro della famiglia o del clan. Secondo un articolo dell'agenzia di stampa Xinhua, è tipico che il corpo di un membro della famiglia ucciso venga sepolto, ma non viene celebrato alcun funerale finché l'omicida o uno dei suoi familiari non viene ucciso. Di conseguenza, è comune una spirale di vendetta. Secondo una fonte, sebbene in linea di principio la vendetta di sangue sia giustificata solo in caso di omicidio volontario, spesso non è così e le famiglie e le tribù non distinguono tra omicidio volontario e colposo.

La vendetta di sangue è legata al concetto di onore e può essere vista come un dovere da compiere per non gettare vergogna sulla propria famiglia. Secondo l'articolo di Al-Monitor, anche se l'assassino viene condannato dal tribunale alla reclusione, la famiglia della vittima cercherà comunque di vendicarsi uccidendo uno dei suoi familiari.

Le ragioni della disputa originaria sono molteplici e possono essere riguardare questioni di lieve o futile entità. Possono essere legate a dispute tra i figli delle famiglie, a disaccordi sulla proprietà terriera o sulle proprietà, o a diffamazioni percepite. Possono anche essere motivate da tensioni settoriali tra gruppi diversi o da disaccordi politici.

Netherlands Ministry of Foreign Affairs (Author): *Algemeen ambtsbericht Egypte*, November 2021, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2068195/AAB+Egypte+FINAL+EXTERN.pdf> (visitato il 19 luglio 2023), p. 72 ss. Sebbene non esistano dati affidabili sul numero di crimini di sangue e d'onore, entrambi si verificano in Egitto. I crimini di sangue e d'onore sono più comuni nelle aree rurali e nell'Alto Egitto, il sud conservatore.

Scheda COI – EGITTO FAIDA VENDETTA (aggiornata a dicembre 2023)

Al-Monitor indica che un detto comune nell'Alto Egitto è "La vendetta è meglio della vergogna" intendendo che una famiglia che non osserva la vendetta di sangue perde il suo onore. Per questo motivo, non è facile convincere le famiglie a porvi fine. Anche se un assassino viene condannato per il suo reato dal tribunale, la famiglia della vittima sarà tentata di vendicarsi uccidendo un membro della famiglia dell'assassino. Si tratta di vendette che spesso si trascinano per anni e causano morti da ambo le parti. Un metodo per porre fine alla vendetta di sangue è l'istituzione di comitati composti da politici locali e da anziani, noti anche come tribunali di riconciliazione consuetudinari, nei villaggi e nelle città egiziane. Questi comitati lavorano con le famiglie per porre fine alla vendetta di sangue, di solito pagando "soldi di sangue" alla famiglia della vittima. Alle riunioni partecipano anche studiosi di Al-Azhar. Anche se faide e vendette di sangue finiscono spesso sulla stampa locale e internazionale, ci sono pochi dati ufficiali in merito.

ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): *Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayyoun oder Kairo; Staatlicher Schutz [a-11407], 19 November 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html> (visitato il 18 luglio 2023)* The Majalla, l'edizione londinese in lingua inglese di Al-Majalla, rivista di attualità del mondo arabo e membro della Saudi Research and Publishing Company, scrive nell'aprile 2014 che, sebbene le faide di sangue siano da tempo una caratteristica dell'Alto Egitto, sono balzate agli onori della cronaca all'inizio di questo mese quando almeno 24 persone sono state uccise in una serie di vendette tra gli abitanti dei villaggi nubiani e i membri del clan arabo Bani Helal ad Assuan per un periodo di due giorni. **Le faide di sangue nell'Alto Egitto di solito si accendono per dispute su terreni, proprietà o offese all'onore.** In una regione che soffre di una debole presenza di polizia, dove le armi sono comuni e dove vige ancora il "codice del silenzio", le faide di sangue sono uno sbocco importante, anche se primitivo, per la sicurezza della società. Tuttavia, quest'ultimo scontro mortale tra le tribù arabe e nubiane è diverso dagli esempi tradizionali di questo fenomeno, in quanto riguarda tre grandi problemi della società egiziana moderna: le molestie sessuali, la divisione politica e le tensioni etniche (...).

AREE DI DIFFUSIONE

- La vendetta di sangue è comune nell'Alto Egitto ma diffusa anche nel resto del Paese.
 - IL fenomeno della vendetta è stato associato alle aree in cui il controllo statale è debole e alla società tribale dell'Alto Egitto.
 - Le città nelle quali è registrata la maggiore diffusione dei casi di vendetta sono: Assiut, Sohag, Minya, Beni Suef, Qina, Al-Fayyum.
- Finnish Immigration Service, *Blood Feud in Egypt*, 6 maggio 2022, <https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%22Egypt%22> (visitato l'11 luglio 2023)

Scheda COI – EGITTO FAIDA VENDETTA (aggiornata a dicembre 2023)

Secondo varie fonti, la vendetta di sangue (in arabo: al-tha'r) è comune **nell'Alto Egitto**. Il fenomeno della vendetta è stato associato alle **aree in cui il controllo statale è debole e alla società tribale dell'Alto Egitto**. Secondo diverse fonti, le faide di sangue sono presenti non solo nell'Alto Egitto ma anche nel resto dell'Egitto.

Non è stato possibile reperire statistiche precise e aggiornate sulla diffusione delle vendette in Egitto in generale o per regione, ma alcune fonti fanno riferimento a vecchie statistiche e a cifre relative a casi di vendette o mediazioni di vendette riportate. Il media online egiziano Masrawy fa riferimento a "rapporti di pubblica sicurezza" che mostrano che tra il 2003 e il 2012 sono stati denunciati 874 crimini di faida di sangue in Egitto e 2020 persone sono state accusate di tali crimini. Secondo il rapporto, il 98,5% delle vittime erano uomini e l'1,5% donne. La fascia d'età più numerosa degli accusati era compresa tra i 20 e i 30 anni. La maggior parte dei casi è stata segnalata nei governatorati di **Assiut, Minya e Sohag**, nell'Alto Egitto. Una tesi del 2012 pubblicata dall'Università americana del Cairo fa riferimento, attraverso un'altra fonte, a statistiche governative che mostrano che nel 2001 i crimini di sangue rappresentavano il 12,4% di tutti gli omicidi in Egitto (72 su 601 casi); il 23% ad Assiut, il 35,7% a Sohaig, l'11,4% a Minya, il 13,2% a **Beni Suef**.

Il villaggio di Hogairat, nel governatorato meridionale di **Qina**, nell'Alto Egitto, viene definito "villaggio delle vedove" in un rapporto dell'agenzia di stampa Xinhua del luglio 2018, perché una percentuale significativa di mogli ha perso il marito. Nella stessa notizia, un rappresentante dei servizi di sicurezza del governatorato di Qina afferma che nei quattro anni precedenti i servizi di sicurezza, in collaborazione con il governatorato e i consigli di mediazione, hanno mediato con successo 100 casi di vendetta tra famiglie.

Diverse organizzazioni sociali in Egitto hanno cercato di arginare la cultura della diffamazione del sangue, che è un riflesso della sua diffusione. Ad esempio, l'influente istituzione accademica e scientifica islamica Al-Azhar ha lanciato una campagna contro la cultura delle diffamazioni di sangue nel 2019 ed è anche coinvolta nella mediazione. Secondo un rapporto del media online Al-Masrawy, nel 2014 Al-Azhar avrebbe contribuito a mediare 92 casi e 112 casi erano in sospeso (204 in totale). I casi provenivano da tutto l'Egitto, tra cui Il Cairo (10), Alessandria (10) e Suez (5). Il numero maggiore di casi proviene da Qina (45), Assiut (34) e Sohag (12) nell'Alto Egitto. Ci sono stati sette casi da **Al-Fayyum**.

ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayyum oder Kairo; Staatlicher Schutz [a-11407], 19 November 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html> (visitato il 18 luglio 2023) Diverse fonti riportano che il fenomeno della vendetta di sangue si verifica soprattutto **nell'Alto Egitto** (Masr fi Youm, 9 febbraio 2019; Al-Shorouk, 27 luglio 2019; Al-Watan, 10 dicembre 2018; Xinhua, 29 luglio 2018). Si tratta, secondo quanto riportato, di una pratica tradizionale e pre-islamica (Masr fi Youm, 9 febbraio 2019; Al-Shorouk, 27 luglio 2019). Secondo una fonte degli ambienti della sicurezza della provincia di Sohag, nelle province **dell'Alto Egitto di Sohag, Assiut, Qena, Al-Minya e Bani Suwaif** si verificano incidenti legati a faide di sangue. (Masr fi Youm, 9 febbraio 2019). Il portale di notizie Ahl Masr cita le province di **Assiut, Sohag e Qena**, ma afferma anche che di recente c'è stato un aumento di questi casi nella provincia di **Al-Fayyum**, dove ogni mese ci sono morti legate a faide di sangue (Ahl Masr, 22 ottobre 2020). Secondo un articolo pubblicato dalla rivista sociale e culturale Ida'at nel giugno 2018, **l'Alto Egitto è culturalmente isolato ed emarginato, lontano dai centri urbani, e anche questo è un fattore importante nella faida di sangue**. La

Scheda COI – EGITTO FAIDA VENDETTA (aggiornata a dicembre 2023)

faida di sangue si sta diffondendo dove lo Stato centrale si sta ritirando, dove la sua presa è debole e dove la gente è lontana dal controllo statale. (Ida'at, 21 giugno 2018).

SOGGETTI INTERESSATI DALLA VENDETTA

- Solitamente, la minaccia di vendetta si estende non solo all'assassino ma anche ad altri membri della sua famiglia.
- La minaccia della vendetta di sangue è associata principalmente agli uomini, ma a volte può essere rivolta anche alle donne.
- Talvolta le ritorsioni sono state rivolte anche ai bambini, ma le fonti suggeriscono che le ritorsioni contro i bambini sarebbero non convenzionali o proibite.
- Il rischio di subire vendetta può comportare conseguenze sulla vita quotidiana di una famiglia o di un nucleo familiare.

Finnish Immigration Service, *Blood Feud in Egypt*, 6 maggio 2022, <https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%22Egypt%22> (visitato l'11 luglio 2023) Una vendetta di solito si riferisce a una situazione in cui una persona ha ucciso un'altra persona e la famiglia della vittima si vendica dell'assassino togliendogli la vita. **Secondo diverse fonti, la minaccia di vendetta si estende non solo all'assassino ma anche ad altri membri della sua famiglia.** Le notizie suggeriscono che diversi membri di una famiglia possono essere uccisi contemporaneamente in una resa dei conti. Ad esempio, nel giugno 2017 Ahram Online ha riferito di un caso in cui quattro persone (un uomo e tre donne) sono state uccise in un agguato automobilistico nel governatorato di Qina, nell'Alto Egitto. Oltre alle persone uccise, una donna e un uomo sono rimasti feriti. Secondo le autorità di sicurezza, l'omicidio è legato a una faida di sangue tra due famiglie del villaggio di Hogairat. Secondo la stessa fonte, nel 2010 sette persone sono state uccise in un incidente a fuoco legato a una faida di sangue nello stesso villaggio.

La minaccia della vendetta di sangue è associata principalmente agli uomini, ma ci sono indicazioni che a volte può essere rivolta anche alle donne. Ad esempio, nel caso sopra citato, riportato da Ahram Online nel giugno 2017, tre donne sarebbero state uccise in un attacco per vendetta. Inoltre, mentre Abu Zahra, ad esempio, afferma che la vendetta dovrebbe essere diretta contro un uomo e che gli attacchi contro donne o bambini sono considerati vigliaccheria, nei casi in cui donne o bambini sono vittime, gli attacchi di vendetta possono in pratica essere diretti anche contro donne o bambini. Un articolo della rivista online Masrawy parla del ruolo delle donne nelle vendette. **Secondo il rapporto, le donne possono essere coinvolte nelle ritorsioni incitando i membri della famiglia a vendicarsi. Talvolta le ritorsioni sono state rivolte anche ai bambini, ma le fonti suggeriscono che le ritorsioni contro i bambini sarebbero non convenzionali o proibite.**

Le fonti fanno riferimento in modo sparso a come la vendetta possa influire sulla vita quotidiana di una famiglia o di un nucleo familiare. In alcune situazioni di vendetta, una persona può essere espulsa dalla comunità (vedi sotto per maggiori dettagli). Secondo una fonte di notizie, una persona coinvolta nella vendetta o una persona la cui famiglia è coinvolta in una vendetta può avere difficoltà a sposarsi a causa della minaccia di vendetta. Inoltre, ad esempio, un'altra fonte giornalistica cita un alunno della scuola

Scheda COI – EGITTO FAIDA VENDETTA (aggiornata a dicembre 2023)

primaria che afferma che nella scuola del villaggio di Hugairat, nel governatorato di Qina, molti insegnanti sono riluttanti a venire a scuola a causa delle numerose vendette in corso.

MECCANISMI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- È possibile cercare di risolvere una faida di sangue attraverso la mediazione di comitati. Tali strumenti sono diffusi in tutto l'Egitto, con una maggiore ricorrenza nelle zone dell'Alto Egitto.
- Le mediazioni possono coinvolgere le autorità di sicurezza o essere facilitate da attori della società civile o da singoli individui
- La mediazione prevede un rituale di scuse che può includere il pagamento di una somma di denaro "insanguinato" o il fatto che l'assassino o altro membro della sua famiglia indossino un sudario.

Finnish Immigration Service, *Blood Feud in Egypt*, 6 maggio 2022, <https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%22Egypt%22> (visitato l'11 luglio 2023) È possibile cercare di risolvere una faida di sangue attraverso la mediazione. È comune che le dispute tra famiglie vengano risolte nei consigli locali, dove politici e/o capi tribù e anziani dei villaggi si incontrano per negoziare con i rappresentanti delle famiglie. Le fonti indicano che **queste mediazioni possono coinvolgere le autorità di sicurezza o essere facilitate da attori della società civile o da singoli individui**. La mediazione può includere un ordine di pagamento di denaro "insanguinato" (rituale del denaro "insanguinato"). Va notato che anche se la mediazione viene intrapresa, potrebbe non avere successo.

La mediazione nei casi di crimini di sangue prevede un **rituale di scuse**. Diverse fonti fanno riferimento alla pratica dell'assassino che indossa un sudario (kafn in arabo, shroud in inglese) e lo porta ai parenti della vittima per scusarsi (**rituale kafn**). Korsholm Nielsen descrive come l'assassino venga portato in consiglio attraverso il villaggio indossando il sudario, dopodiché, in una riconciliazione riuscita, la famiglia della vittima e l'assassino si abbracciano. Secondo un'altra fonte, la veste funebre può essere indossata anche da un membro della famiglia dell'assassino. Secondo un articolo dell'agenzia di stampa Xinhua, nella cerimonia di riconciliazione, la persona a cui "tocca" essere uccisa cammina verso la famiglia della vittima, indossando il telo funebre, di fronte all'uomo a cui "tocca" uccidere, e si sdraia in segno di sottomissione e di scuse. Secondo la notizia, le scuse vengono sempre accettate perché sono fonte di vergogna per la persona che le chiede e per la sua famiglia.

Secondo un rapporto dell'Iniziativa egiziana per i diritti della persona (EIPR), **la richiesta di "denaro insanguinato" o il rituale Kafn non sarebbero necessariamente rispettati quando la vittima è cristiana**. Il rapporto afferma anche che le parti più deboli possono essere costrette a partecipare a diverse sessioni di mediazione. Secondo due fonti, in alcune situazioni la mediazione può essere utilizzata al posto del sistema giudiziario formale, anche nei casi di omicidio. In altre parole, invece di cercare di spezzare il ciclo della vendetta e di raggiungere la pace tra le famiglie, si può ricorrere a sessioni di mediazione invece che a procedimenti legali formali.

Scheda COI – EGITTO FAIDA VENDETTA (aggiornata a dicembre 2023)

Le procedure di mediazione o la loro diffusione possono variare da regione a regione. Secondo le fonti, i consigli di mediazione sono comuni, in particolare nell'Alto Egitto, e vengono utilizzati per affrontare tutti i tipi di controversie all'interno della comunità. Secondo un'altra fonte, i tribunali consuetudinari separati dal sistema giudiziario formale sarebbero comuni non solo nelle aree con pastori e beduini, come il Sinai, l'Alto Egitto e il Deserto Orientale e Occidentale, ma anche nel Basso Egitto, nella regione del Delta del Nilo.

(ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayyoum oder Kairo; Staatlicher Schutz [a-11407], 19 November 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html> (visitato il 18 luglio 2023) Al-Monitor, una piattaforma mediatica specializzata in reportage sul Medio Oriente, discute i meccanismi di arbitrato in caso di faide di sangue in un articolo pubblicato nell'agosto 2019.

Nell'Alto Egitto esiste il detto "la vendetta di sangue è meglio della vergogna", che significa che una famiglia che non continua una faida di sangue perde il suo onore. Pertanto, non è facile convincere le famiglie a porre fine a una faida di sangue. **Anche se un assassino viene punito in tribunale per il suo crimine, la famiglia della vittima cerca comunque di vendicarsi e uccide un membro della famiglia dell'assassino.** Sebbene le faide di sangue siano spesso riportate dalla stampa locale e internazionale, non esistono quasi dati raccolti ufficialmente.

Un metodo esistente per porre fine alle faide di sangue è quello dei comitati composti da politici locali e anziani. Questi comitati sono chiamati anche tribunali di riconciliazione tradizionali e vengono istituiti nei villaggi e nelle piccole città egiziane. Si adoperano per risolvere la faida di sangue, di solito attraverso il pagamento di "denaro di sangue" alla famiglia della vittima. A questi incontri partecipano spesso studiosi dell'Università di Al-Azhar (la più importante istituzione di studiosi islamici in Egitto, osserva ACCORD). Saad Al-Gamal è un deputato del Parlamento egiziano e membro di tale comitato locale nella provincia di Giza. Ha già convinto diverse famiglie a risolvere una faida di sangue. Secondo lui, ogni stazione di polizia ha un registro delle faide. Sanno quali faide esistono ancora e quali sono state risolte. **Ha detto che l'apparato di sicurezza sta adottando misure preventive per evitare le faide, mentre i comitati locali stanno spiegando alle famiglie che devono impegnarsi per porre fine agli spargimenti di sangue e raggiungere la pace sociale.**

Lo sceicco Ahmed Karima, professore di diritto comparato all'Università di Al-Azhar e membro di un tribunale di riconciliazione nell'Alto Egitto, ha spiegato come funzionerebbero tali tribunali nella provincia meridionale di Giza. Dopo aver ricevuto le denunce di una faida di sangue tra due famiglie, i tribunali raccolgono informazioni sul caso e inviano mediatori da entrambe le parti in conflitto per creare consapevolezza religiosa. Si tiene quindi un incontro alla presenza degli anziani di entrambe le famiglie e del personale di sicurezza per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Nella maggior parte dei casi, ha detto Karima, una faida di sangue si conclude con il pagamento di una somma di denaro da parte della famiglia dell'assassino alla famiglia della vittima. Quando due famiglie decidono di porre fine alla loro faida di sangue, viene eseguito un rituale chiamato "quda". Un membro della famiglia dell'assassino indossava un sudario bianco e lo porgeva cerimoniosamente alla parte avversa. Poi entrambe le parti offrirebbero le loro condoglianze e la faida di sangue sarebbe ufficialmente risolta. Il rituale Quda viene spesso eseguito in presenza e con l'approvazione del tribunale di riconciliazione. A volte, ha detto Karima, questo tribunale tradizionale ordina di bandire la famiglia dell'assassino dalla zona in cui vive la famiglia della vittima per

Scheda COI – EGITTO FAIDA VENDETTA (aggiornata a dicembre 2023)

evitare ritorsioni. Questo accade soprattutto nei casi di faide di sangue tra famiglie musulmane e cristiane. Lo scopo è quello di evitare che la faida assuma una dimensione confessionale.

RUOLO DELLE AUTORITA' STATALI

- La cultura delle faide di sangue è più diffusa soprattutto nelle aree in cui il potere tribale è più forte e il controllo da parte del governo più debole.
- Il sistema giudiziario formale può essere aggirato in alcuni casi di faide sanguinarie.
- A volte le autorità nazionali sono coinvolte nei processi di mediazione, altre sono lasciate del tutto al di fuori.
- Anche se un assassino viene punito in tribunale per il suo crimine, la famiglia della vittima può comunque cercare di vendicarsi uccidendo un membro della famiglia dell'assassino.

Finnish Immigration Service, *Blood Feud in Egypt*, 6 maggio 2022, <https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=blood%20feud%20Origin:%22Egypt%22> (visitato l' 11 luglio 2023) Secondo un membro del parlamento egiziano e del comitato locale intervistato da Al-Monitor, le stazioni di polizia tengono un **registro delle vendette**. Ha affermato che le autorità di sicurezza stanno lavorando per evitare che si verifichino vendette di sangue. **Va notato, tuttavia, che la cultura delle faide di sangue è più diffusa soprattutto nelle aree in cui il potere tribale è più forte e la presa del governo più debole.** I governatorati dell'Alto Egitto, ad esempio, sono tra i più poveri del Paese e la presenza della polizia nell'area è stata descritta come debole. **Ci sono indicazioni che il sistema giudiziario formale possa essere aggirato in alcuni casi di faide sanguinarie.** Ad esempio, secondo Abu Zahra, la **mediazione a volte avviene completamente al di fuori del sistema ufficiale, come in molti casi di mediazione tradizionale nell'Alto Egitto e nel Sinai.** Inoltre, Abu Zahra afferma che le famiglie possono, ad esempio, mentire alle autorità, sia nei casi in cui il colpevole ha deciso di vendicarsi sia nei casi in cui le famiglie hanno raggiunto un accordo. Secondo l'EIPR, le sessioni di mediazione tradizionali sono state utilizzate per aggirare l'applicazione della legge formale, permettendo alle tribù o ai clan più forti di imporre le proprie condizioni.

ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): *Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayyoun oder Kairo; Staatlicher Schutz [a-11407]*, 19 November 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html> (visitato il 18 luglio 2023) L'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua esamina il fenomeno della vendetta di sangue nell'Alto Egitto in un articolo del luglio 2018. Mohamed Owais della provincia di Qena, che ha perso il fratello e il nipote in una faida di sangue durata diversi anni, ha infine accettato una riconciliazione negoziata dalle autorità di sicurezza e dai comitati di riconciliazione. Negli ultimi anni, ha detto, **le autorità insieme ai comitati di riconciliazione sono riuscite a raggiungere decine di riconciliazioni e a porre fine allo spargimento di sangue tra famiglie numerose.** Secondo il vice capo della sicurezza della provincia di Qena, le autorità di sicurezza di Qena, in collaborazione con i comitati di riconciliazione, hanno raggiunto 100 riconciliazioni negli ultimi quattro anni. Ha anche affermato che negli ultimi due anni sono state sequestrate nella provincia più di 3.000 armi senza licenza con più di 20.000 cartucce (...)

Scheda COI – EGITTO FAIDA VENDETTA (aggiornata a dicembre 2023)

- **ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): *Anfragebeantwortung zu Ägypten: Blutrache: Verbreitung, Intervention der Behörden [a-9681], 8 June 2016 (visitato il 18 luglio 2023)***

Le statistiche delle forze di sicurezza hanno registrato 196 morti e 214 feriti solo nei primi cinque mesi del 2015 nelle tre province dell'Alto Egitto di Asyut, Qena e Sohag, dove si sono verificati quotidianamente morti o feriti. La pratica delle faide di sangue è percepita come un segno di influenza ed egemonia nell'Alto Egitto e la città di Al-Badari, nell'Asyut, è tra quelle in cui questo fenomeno è più diffuso. Secondo fonti della sicurezza, la maggior parte degli abitanti della città è coinvolta in una faida di sangue e l'inimicizia tra alcune famiglie risale a più di 50 anni fa. Gli accordi di riconciliazione negoziati tra le famiglie assomigliavano a tregue che sono state ripetutamente infrante. Soprattutto nella provincia di Qena, si verificano ripetuti episodi di violenza tra le maggiori tribù della provincia, Al-Hawara e Al-Ashraf, che si protraggono da un secolo e a volte si intensificano fino al punto in cui le due tribù si dichiarano ufficialmente guerra a vicenda. Un portavoce delle forze di sicurezza di Sohag ha affermato che mancano gli sforzi dei leader religiosi e degli opinionisti della provincia per porre fine alle dispute e alle faide di sangue. Ci sono persino alcune dispute in cui entrambe le parti vogliono porre fine ma non riescono a trovare nessuno che conduca una mediazione, ha detto. A causa della mancanza di leggi, autorità statale e applicazione della legge da parte delle forze di sicurezza, il fenomeno delle faide di sangue rimane diffuso. **I tribunali egiziani non accettano il principio di "uccidere per uccidere" e molto raramente impongono la pena di morte per mancanza di prove, optando invece per l'ergastolo. Tuttavia, questo non sarebbe considerato un mezzo sufficiente per ripristinare la giustizia e quindi aumenterebbe i casi di vendetta di sangue.** (Al-Arab, 12 gennaio 2016).

<p style="text-align: center;">MODELLO DI PROVVEDIMENTO PRECOMPILATO</p> <p style="text-align: center;">UTILIZZABILE A SEGUITO DI COLLOQUIO SVOLTO CON L'AUSILIO DELLA SCHEMA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA RACCOLTA DI ELEMENTI ISTRUTTORI</p> <p>Paese di origine: EGITTO</p> <p>Argomento: FAIDA/VENDETTA</p> <p>Questo documento può essere utilizzato come guida per la redazione del provvedimento relativo ad una domanda che sia stata esaminata a seguito di intervista svolta con l'ausilio della scheda per la semplificazione, e qualora alla luce di tutti gli elementi raccolti si ritenga di concludere nel senso della non credibilità dei fatti e circostanze poste alla base della domanda.</p> <p>È responsabilità dell'estensore e del collegio decidente adeguare ogni considerazione contenuta nel presente documento alle risultanze dell'istruttoria condotta, e in particolare far emergere ogni eventuale considerazione di non credibilità all'interno della sezione dedicata a tale analisi.</p>

CODICE CUI:

ID Vesta.net:

Nella seduta del giorno Click or tap to enter a date. **la Commissione**

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata da, (M), Codice CUI, data di nascita, Luogo nascita (.....), cittadinanza **EGITTO**;

[indicare eventuale doppia cittadinanza/apolidia]

[alias - indicare: cognome, nome, genere, data di nascita, luogo di nascita e cittadinanza come da C3]

[figli - specificare nominativo e data di nascita dei figli]

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722 ed il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2023;

all. 1.2

VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, così come modificato dal decreto legge n.20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2023;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

[TIPO DI PROCEDURA]

[NB: se la domanda è valutata in procedura accelerata, accelerata in frontiera con trattenimento, o avviata come accelerata ma ricondotta dalla Commissione in ordinaria ai sensi dell'art. 28 bis, comma 6, del d.lgs. n. 25 del 2008, è necessario specificarlo, indicando la tipologia di procedura applicata, e richiamare questa specifica a valle del provvedimento in modo da consentire al richiedente l'individuazione delle note di ricorso applicabili nel caso di specie].

Esempio di applicazione di procedura accelerata:

CONSIDERATO che la valutazione della domanda è effettuata ai sensi dell'art. 28-bis, comma _____ lett. _____ del D. Lgs. n. 25/2008 ("Procedure accelerate") in quanto, nel caso di specie, il richiedente [*specificare la fattispecie di procedura accelerata applicabile al caso di specie*], e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità della suddetta procedura previste dal comma 6 del medesimo articolo, non essendo emersi elementi atti a far ritenere che il richiedente sia un minore straniero non accompagnato ovvero un richiedente portatore di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015"

Es. incanalamento da procedura da accelerata a procedura ordinaria:

VISTO l'articolo 28-bis, comma _____ lett. _____ del D. Lgs. n. 25/2008 ("Procedure accelerate") ai sensi del quale [*riportare la parte di testo dell'articolo applicabile al caso di specie*];

CONSIDERATO che nonostante nel caso di specie l'esame della domanda di protezione internazionale sia stato avviato in applicazione della procedura accelerata ai sensi della suindicata disposizione normativa in quanto il richiedente [*specificare la fattispecie di procedura accelerata applicabile al caso di specie*], tuttavia la Commissione ritiene di applicare la procedura ordinaria, [*indicare il caso specifico di inapplicabilità della procedura accelerata ai sensi art. 28 bis, comma 6, del d.lgs. n. 25 del 2008, ad esempio per minore non accompagnato o portatore esigenze particolari / incanalamento in procedura ordinaria per esigenze istruttorie/assicurare esame adeguato e completo della domanda ex art. 28bis comma 5 del d.lgs. n. 25 del 2008*].

TENUTO CONTO di quanto è emerso nel corso dell'audizione del Click or tap to enter a date. ed alla luce di quanto in precedenza dichiarato dal/la richiedente al momento della presentazione della sua richiesta;

PREMESSO che il/la richiedente, in sede di audizione, ha dichiarato di essere di cittadinanza egiziana, di essere nato/a _____ e cresciuto/a _____;di

all. 1.2

essere di etnia araba/(____), e di religione cristiana/musulmana/ di non professare alcuna religione; di non aver studiato/di aver studiato per _____ anni; di non aver lavorato/di aver lavorato come _____; di non avere legami familiari nel Paese d'origine in quanto _____ / di avere una famiglia di origine composta da _____ e che i familiari attualmente risiedono a _____; di essere celibe/sposato/ avere un(a) compagna/un(a) convivente e di avere/non avere figli _____ che attualmente risiedono _____;

RILEVATO che il/la richiedente in sede di audizione ha dichiarato quanto segue a fondamento della sua richiesta di protezione:

- di aver lasciato l'Egitto a causa del timore di subire violenze determinato dai tentativi di vendetta minacciati/posti in essere nei suoi confronti da parte di _____
- che tali tentativi di vendetta sono originati dal seguente episodio: _____
- che, in relazione al predetto tentativo di vendetta, allorché egli era ancora in Egitto aveva subito le seguenti minacce/violenze: _____
- *(in caso di minacce/violenze sui familiari)* che, in relazione a tale tentativo di vendetta, i familiari hanno subito le seguenti minacce/violenze: _____
- *(nel caso in cui le minacce/violenze non abbiamo riguardato i familiari)* che, in relazione a tale tentativo di vendetta, i familiari non hanno subito minacce/violenze in ragione delle seguenti circostanze: _____
- *(in caso di meccanismi di conciliazione attivati)* che al fine di trovare una soluzione pacifica alla citata controversia è stato esperito il seguente meccanismo di conciliazione, _____ con esito _____
- *(in caso di non attivazione di meccanismi di conciliazione)* che in relazione alla citata controversia non sono stati esperiti meccanismi di conciliazione per le seguenti ragioni: _____
- *(in caso di tentativo effettuato di richiesta di protezione all'autorità statale)* di essersi rivolto alle autorità del paese di origine per richiedere protezione con il seguente esito: _____
- *(in caso di mancato tentativo di richiesta di protezione all'autorità statale)* di non essersi rivolto alle autorità del paese di origine in ragione delle seguenti considerazioni: _____
[che nella propria zona di origine le autorità statali erano/non erano presenti;];

(aggiungere eventuali ulteriori fatti rilevanti posti alla base della domanda)

ATTESO che il richiedente in caso di rientro nel proprio Paese, ha manifestato il timore di essere ucciso/subire violenze a causa dei tentativi di vendetta posti in essere da parte di _____;
(aggiungere eventuali ulteriori timori in caso di rimpatrio)

RILEVATO che il richiedente ha prodotto la seguente documentazione: _____

all. 1.2

[inserire un elenco completo dei documenti - di ogni tipo (comprese foto, file audiovideo, disegni, libri o pubblicazioni di ogni tipo, tessere, ecc.) - depositati dal/la richiedente. Per ciascun documento, indicare - ove noti - ente e data di emissione, la lingua in cui è redatto e se è tradotto].

1. _____ datato _____ emesso da _____
2. _____ datato _____ emesso da _____
3. _____ datato _____ emesso da _____

Oppure

CONSIDERATO che il/la richiedente non ha prodotto documentazione a supporto della domanda;

RILEVATO che la Commissione ha, altresì, acquisito la seguente documentazione ritenuta utile per completare l'istruttoria in vista dell'esame della richiesta di protezione: _____

[inserire un elenco completo della documentazione acquisita dalla CT, ad esempio relazione conclusiva di un percorso anti-tratta acquisita dalla CT; relazione conclusiva di un percorso diagnostico e di cura richiesta e acquisita dalla CT con l'autorizzazione del richiedente; parere di esperto richiesto dalla CT, ai sensi dell'articolo 8 comma 3-bis del D.Lgs. 25/2008].

CONSIDERATO che dall'analisi delle dichiarazioni rese dal/la richiedente, dagli elementi documentali raccolti, nonché alla luce delle informazioni sul Paese di Origine consultate ai fini della valutazione dell'istanza di protezione internazionale presentata, la Commissione ritiene:

- **[con riferimento alla cittadinanza egiziana] accettato il fatto materiale che il richiedente è cittadino egiziano** in base a: la coerenza del profilo etno-linguistico, la coerenza delle informazioni fornite circa la nazionalità, il documento di identità agli atti (*selezionare opzione rilevante, aggiungere eventuali altri criteri di credibilità*);
- **[con riferimento all'episodio che avrebbe dato origine alla volontà di vendetta] accettato/non accettato che il richiedente sia stato coinvolto nell'episodio che avrebbe dato origine alla vendetta in base a:**

- **non accettato che il richiedente [aggiungere ove rilevante, "e i suoi familiari"] sia stato vittima di minacce/violenze in ragione del desiderio di vendetta** in base alle seguenti considerazioni:
- assenza di coerenza esterna tra le dichiarazioni rese dal richiedente in merito alla **diffusione della pratica della vendetta di sangue/faida nella propria zona di origine** e le COI (ovvero le informazioni sui Paesi di origine consultate) secondo le quali tale pratica è presente nelle aree del paese caratterizzate dall'assenza dello Stato, con una particolare concentrazione nella zona dell'Alto Egitto (Finnish Immigration Service, *Blood Feud in Egypt*, 6 maggio 2022, disponibile su: [Advanced Search | EASO COI Portal \(europa.eu\)](https://www.eurodac.europa.eu/advanced-search) (visitato l' 11 luglio 2023), Netherlands Ministry of Foreign Affairs (Author): *Algemeen ambtsbericht Egypte*, November 2021

all. 1.2

<https://www.ecoi.net/en/file/local/2068195/AAB+Egypte+FINAL+EXTERN.pdf> (visitato il 19 luglio 2023), p. 72 ss, ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): *Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayyoun oder Kairo; Staatlicher Schutz [a-11407]*, 19 November 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html> (visitato il il il 18 luglio 2023) mentre il richiedente proviene da _____, area che non risulta caratterizzata da scarsa presenza delle autorità, né da conseguente diffusione delle pratiche di vendetta;

- il richiedente non ha fornito **informazioni in merito ad altri casi di vendetta verificatisi nella sua zona di origine** tali da far ritenere che egli abbia esperienza diretta di tale fenomeno sociale, come invece è ragionevole attendersi da una persona che viva in una zona dove la vendetta di sangue/faida è diffusa, e non ha potuto fornire una ragionevole spiegazione in ordine alla mancanza di qualsivoglia informazione sul punto;
- il richiedente non ha fornito informazioni che evidenzino una **esperienza dei meccanismi di conciliazione attivabili in caso di vendetta di sangue/faida**, nonostante il fatto che - secondo le informazioni COI consultate - tali meccanismi risultino molto diffusi nelle zone in cui si pratica la vendetta Finnish Immigration Service, *Blood Feud in Egypt*, 6 maggio 2022, disponibile su: [Advanced Search | EASO COI Portal \(europa.eu\)](#) (visitato l' 11 luglio 2023), ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): *Anfragebeantwortung zu Ägypten: Vorkommen von Blutrache, insbesondere in urbanen Gebieten wie der Stadt Al-Fayyoun oder Kairo; Staatlicher Schutz [a-11407]*, 19 November 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2043983.html> (visitato il 18 luglio 202);

- **[se del caso, con riferimento alla possibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali, utilizzare una delle seguenti:]**
 - accettato/non accettato il fatto materiale che il richiedente si sia rivolto alle autorità statali per chiedere protezione in merito alle minacce/violenze ricevuto in base a _____;
 - accettato/non accettato il fatto materiale che il richiedente non si sia rivolto alle autorità statali per richiedere protezione in merito alle minacce/violenze subite, in base a _____;

TENUTO CONTO della *Posizione dell'UNHCR sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati motivata da un timore di persecuzione per ragioni legate all'appartenenza dell'individuo in questione ad una famiglia o ad un clan coinvolti in una faida*, 2006;

RITENUTO tuttavia che, nel caso di specie, **non sussista fondato timore di persecuzione**, in quanto non esiste la ragionevole possibilità che il richiedente, in caso di ritorno in Egitto sia esposto a persecuzione in ragione della vendetta di cui potrebbe essere vittima, per i suesposti motivi di non credibilità;

all. 1.2

RITENUTO, inoltre, che **non vi siano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D. Lgs. 251/2007**. In specie, gli elementi complessivamente emersi **non consentono di individuare un rischio effettivo di “danno grave”, nel senso indicato dall'art. 14, lett. (a) e/o (b) del D. Lgs. 251/2007**, in caso di rientro nel Paese d'origine, per i suesposti motivi di non credibilità;

RITENUTO che, **per ciò che concerne il verificarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007**, ad oggi nella zona di origine del/la richiedente (XXXXXX), così come individuata in sede di audizione, **non sussiste il rischio di esposizione a violenza indiscriminata** *[NB potrebbero rendersi necessarie considerazioni diverse per richiedenti provenienti dal Nord del Sinai, per i quali si farà una valutazione caso per caso]*, secondo la nozione e i parametri individuati dalla giurisprudenza europea, sia della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (Sufi and Elmi v. United Kingdom, Applications nn. 8319/07 and 11449/07, Council of Europe: European Court of Human Rights, 28 June 2011) sia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, European Union: Court of Justice of the European Union, 17 February 2009), in base alle Informazioni sul Paese di Origine consultate dalla CT (in specie, si vedano le seguenti COI: AI – Amnesty International (Author): *Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights; Egypt 2022*, 27 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html> (visitato il 17 luglio 2023); USDOS – US Department of State (Author): *2022 Country Report on Human Rights Practices: Egypt*, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089216.html> (visitato il 17 luglio 2023); HRW – Human Rights Watch (Author): *World Report 2024 – Egypt*, 11 January 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2103192.html> (visitato il 17 gennaio 2024) ;

[.....]

aggiungere, a seconda del caso di specie, secondo i modelli generali di provvedimento forniti dalla CNA, le successive parti relative alle valutazioni su protezione speciale, permesso per cure mediche, presenza/assenza di cause impeditive l'espulsione, il relativo esito e le corrispondenti note di ricorso.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI STRUMENTI DI SUPPORTO E SEMPLIFICAZIONE

Si riporta di seguito un elenco degli strumenti di supporto e semplificazione per la trattazione delle istanze di protezione internazionale sviluppati dall'Unità Qualità della CNA e già condivisi con le Commissioni e Sezioni Territoriali:

STRUMENTO		DESCRIZIONE e SCOPO
Tempistiche della procedura	Opuscolo riepilogativo delle tempistiche della procedura	<p>Lo strumento prevede una schematizzazione delle tempistiche previste dalla normativa per la definizione delle istanze di protezione internazionale, indicando per ciascun tipo di procedura le tempistiche previste per lo svolgimento dell'audizione e per l'adozione della decisione in seduta collegiale.</p> <p>Lo strumento contiene anche tabelle riepilogative dei reati rilevanti a cui fa rinvio la normativa in materia di procedure accelerate, delle casistiche relative al trattenimento in CPR nonché le diverse ipotesi di manifesta infondatezza della domanda.</p> <p>Lo strumento è destinato a tutto il personale delle CCTT, dal personale addetto alla calendarizzazione delle audizioni, ai funzionari istruttori responsabili dei colloqui e della definizione delle relative domande.</p>
Preparazione del fascicolo	Checklist di supporto	<p>Lo strumento contiene una checklist utile affinché il fascicolo personale del richiedente sia completo nei suoi elementi essenziali e sia disponibile in tempi utili per la preparazione del caso e la più rapida trattazione delle istanze.</p> <p>Lo strumento è destinato al personale delle CCTT che si occupa della preparazione del fascicolo – digitale o cartaceo – del richiedente, prima dello svolgimento del colloquio.</p>
Preparazione della collegiale	Modello di trasmissione dei casi	<p>Lo strumento favorisce la condivisione da parte dei funzionari relatori delle principali informazioni inerenti ai casi che saranno presentati per la discussione in collegiale, promuovendo una maggiore efficienza della procedura.</p> <p>Lo strumento è destinato ai funzionari relatori affinché possano condividere le informazioni sui casi che intendono presentare per la discussione in seduta collegiale con gli altri membri del Collegio partecipanti alla seduta.</p>
	Modello di verbalizzazione dei casi	<p>Lo strumento intende facilitare una chiara e schematica verbalizzazione dello svolgimento della discussione in seno alla riunione collegiale, prevedendo sia informazioni tecniche relative alla presenza dei membri del Collegio e all'organizzazione della riunione, sia un elenco dei casi discussi e decisi dal Collegio, in un'ottica di celerità e trasparenza della procedura.</p> <p>Lo strumento è destinato a qualsunque membro del Collegio che partecipi a una riunione collegiale, e può essere compilato durante la seduta sia in modalità online sia in versione cartacea.</p>
	Modello di decisione dei casi	<p>Lo strumento consente la registrazione dell'esito di ogni caso discusso e deciso nella riunione collegiale così da essere inserito al fascicolo, attestando il rispetto</p>

		<p>dell'iter decisionale e, quindi, del principio di trasparenza.</p> <p>Lo strumento è destinato ai funzionari relatori che, all'esito della riunione collegiale, possono, per ciascun caso deciso per il quale avevano condotto il colloquio, predisporre il relativo modello di decisione in collegiale.</p>
Qualità dell'interpretariato	Pacchetto formativo per interpreti	<p>Il pacchetto formativo per interpreti in servizio presso le CCTT ha lo scopo di migliorare il livello qualitativo dell'interpretariato quale elemento essenziale della procedura di asilo. Il pacchetto si compone di due strumenti di supporto: una presentazione PPT e un opuscolo informativo.</p> <p>La presentazione PPT è destinata ai funzionari delle CCTT che potranno servirsene per una illustrazione del ruolo dell'interprete nelle CCTT, incluso il contesto dei Collegi e un'introduzione ai concetti base della protezione internazionale.</p> <p>L'opuscolo informativo riprende il contenuto della presentazione PPT in forma narrativa ed è pensato per essere distribuito agli interpreti quale strumento di facile consultazione.</p>

Si riporta di seguito un elenco degli strumenti di supporto e semplificazione per la trattazione delle istanze di protezione internazionale in via di finalizzazione da parte dell'Unità Qualità della CNA:

STRUMENTO		DESCRIZIONE e SCOPO
Contenzioso	Vademecum	Vademecum di supporto per la gestione del contenzioso, con focus su aspetti sia normativi sia tecnici (Vesta.net, SLCPT, Reginde, ecc.)
	Gestionale	Strumento di supporto per la gestione del contenzioso che consente di tenere traccia dello stato contenzioso di ciascun fascicolo con relative scadenze.
	Modelli di note	Modelli di memorie standard distinte per grado di giudizio e tipo di procedura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Modulo			Formatori
Webinar Introduttivo	Webinar (1h)	11 Marzo	EUAA
Intro al Quadro normativo in materia di protezione internazionale e diritti fondamentali	Online (ca 10h)	11-12 Marzo	Automatico
Inclusione	Online (ca. 30h)	13-20 Marzo	Luca Caramagna (EUAA) + Michele Arcella (UNHCR)
	F2F (Rome)	21-22 Marzo	
Metodi di intervista	Online (ca. 35h)	25 Marzo -30 Aprile	Francesca Paltenghi (UNHCR) + Luca Caramagna (EUAA)
	Webinar	6-7 Maggio	
Esame delle prove	Online (ca 35h)	8 Maggio- 9 Giugno	Sofia Deriu (EUAA) + Antonio Di Muro (UNHCR)
	Webinar	13 - 14 Giugno	



Servizi alla P.A.

SCHEDA QUADRO ESIGENZIALE - CONVENIENZA ECONOMICA

Amministrazione richiedente Ufficio

Ufficio di nuova costituzione SI NO

Quadro esigenziale

Provincia Comune Zona

Numero dipendenti attuali	<input type="text"/>	Superficie coperta (*)	<input type="text"/>
dirigenti	<input type="text"/>	Superficie lorda (**)	<input type="text"/>
non dirigenti	<input type="text"/>	Superficie scoperta (***)	<input type="text"/>
		Totale Superficie coperta e scoperta	<input type="text"/>

Destinazioni d'uso	uffici	mq. <input type="text"/>	caserma	mq. <input type="text"/>
	alloggi	mq. <input type="text"/>	autorimessa	mq. <input type="text"/>
	magazzini	mq. <input type="text"/>	laboratori	mq. <input type="text"/>
	archivi	mq. <input type="text"/>	biblioteche	mq. <input type="text"/>
	ambulatori	mq. <input type="text"/>	aule/sale riunioni	mq. <input type="text"/>
	parcheggi	n. <input type="text"/>	altro	mq. <input type="text"/>

Particolari esigenze dell'Amministrazione

Uffici attualmente in locazione passiva da allocare nell'immobile per il quale si richiede la verifica di disponibilità

1	Indirizzo <input type="text"/>	Superficie lorda <input type="text"/>
Canone annuo di locazione <input type="text"/>		Data scadenza contratto <input type="text"/>
2	Indirizzo <input type="text"/>	Superficie lorda <input type="text"/>
Canone annuo di locazione <input type="text"/>		Data scadenza contratto <input type="text"/>
3	Indirizzo <input type="text"/>	Superficie lorda <input type="text"/>
Canone annuo di locazione <input type="text"/>		Data scadenza contratto <input type="text"/>

Convenienza Economica

Eventuale risparmio di canoni annui di locazione passiva

Uffici attualmente allocati in immobili assegnati in Uso Governativo che potrebbero trovare nuova collocazione nell'immobile per il quale si richiede la verifica della disponibilità

1	Indirizzo <input type="text"/>	Superficie lorda <input type="text"/>	Canone figurativo (****) <input type="text"/>
2	Indirizzo <input type="text"/>	Superficie lorda <input type="text"/>	Canone figurativo (****) <input type="text"/>
3	Indirizzo <input type="text"/>	Superficie lorda <input type="text"/>	Canone figurativo (****) <input type="text"/>

Note

Dichiarazione di conformità della richiesta di spazi ai fabbisogni allocativi ai sensi dell'art. 2, comma 222 della Legge 191/2009

La presente richiesta è coerente con le esigenze rappresentate ai sensi dell'art. 2, comma 222 della legge 191/2009 oppure presente richiesta è incoerente con le esigenze rappresentate ai sensi dell'art. 2, comma 222 della legge 191/2009 in quanto fabbisogno in emergenza

Data

Firma qualificato rappresentante Amministrazione Centrale (o della Direzione Territoriale, se dotata di analoghi poteri)

Firma qualificato rappresentante Amministrazione Locataria (ufficio utilizzatore)

(*) Superficie coperta: è l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle murature e/o strutture perimetrali, aperte o chiuse, comunque dotate di copertura, con l'esclusione di parti aggettanti aperte (es. balconi, sporti di gronde, scale aperte e simili, ecc.) così come previsto dal regolamento edilizio comunale

(**) Superficie lorda: somma di tutte le superfici coperte, computate per singolo piano fuori ed entro terra, dell'edificio

(***) Superficie scoperta: è data dalla differenza tra la superficie catastale e la superficie coperta

(****) Canone figurativo: il valore è da desumere, laddove presente, dall'ultimo verbale di consegna